

**CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DI UNA PORZIONE DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “VILLA VENTILI” DI MOSCIANO S.
ANGELO TRA ASP 1 TERAMO ED IL COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO PER
L’ESPLETAMENTO IVI DI ATTIVITA’ SOCIO
ASSISTENZIALI/CULTURALI/EDUCATIVE**

In Mosciano S. Angelo (TE), l’anno 2022, il giorno _____, del mese di _____, con la presente scrittura privata, redatta congiuntamente dalle sottoscritte parti, formata da n. 10 pagine e redatta in duplice originale da far valere ad ogni effetto di legge,

tra:

la **ASP 1 TERAMO** - Azienda Pubblica Servizi alla Persona della Provincia di Teramo - con sede in Teramo Via F. Crispi n. 245, P.IVA 01920870670, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, Sig. Roberto Canzio nato a Teramo il 23.04.1966 e residente a Teramo Via S. Nicolò Nuova Frontiera C.F. CNZRRT66D23L103K), autorizzato alla stipulazione del presente contratto in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario Regionale n. ____ del _____ di seguito anche denominata “**locatrice**”;

e

Il **COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO**, con sede a Mosciano Sant’Angelo in via _____ n. __, P. IVA _____, in persona del suo Legale rappresentante SINDACO pro-tempore Signor _____, (nato a ____ il _____ e domiciliato presso la sede del Comune) di seguito anche denominata “**conduttore**”;

premesso che

la locatrice è proprietaria del complesso immobiliare sito a Mosciano Sant’Angelo in Via Aldo Moro n. 21, dichiarato di interesse storico, di cui fanno parte i seguenti corpi di fabbrica:

- Corpo A Villa Ventili: non oggetto del presente contratto;
- Corpo B: fabbricato accessorio, composto da un piano terra, di mq. 150,00 circa, destinati a n. 4 aule, corridoio, servizio, c.t.;
- Corpo C: fabbricato accessorio di n. 2 piani; piano seminterrato: destinato a sala polivalente, servizi di mq. 142,00 circa; piano rialzato, 2 ingressi, n. 5 aule, servizi di mq. 176,00 circa;

distinti in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 18, particelle n. 243/1502/245;

La Asp 1 Teramo intende locare una porzione del suddetto compendio immobiliare, costituita dal fabbricato Corpo B e Corpo C e spazi accessori come individuati nelle planimetrie di seguito allegate, nelle quali vengono delimitate le zone locate e gli spazi comuni;

Il conduttore essendo già in possesso delle predette porzioni immobiliari in virtù di precedente contratto di comodato gratuito, intende prendere in locazione il sopra menzionato immobile per esercitarvi attività socio assistenziale ed educativa a favore di minori in età della scuola dell'obbligo: "Centro Aggregativo Giovanile denominato Peter Pan", in continuità con le finalità già perseguite dalla Fondazione "P.Ventilj" confluita nella stessa ASP n° 1;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto valida ad ogni effetto di legge

3) Oggetto del contratto

La locatrice concede in locazione al conduttore che accetta, per le finalità di utilizzo dallo stesso dichiarata (attività socio assistenziale ed educativa a favore di minori in età della scuola dell'obbligo: Centro Aggregativo Giovanile denominato Peter Pan), la porzione del compendio immobiliare di sua proprietà, della superficie complessiva di mq. 468 circa, sito in Comune di Mosciano S. Angelo (TE) alla via Aldo Moro n. 21, meglio distinto nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio n. 18 particelle n. 243 sub. 2 Cat.B/1, Rendita € 6.832,73, n. 245 sub. 1 Cat. C/2, Rendita € 295,00, n. 1502 Cat. B/5, Rendita € 520,59. L'immobile in oggetto, nello specifico, consta di un'area annessa di pertinenza ed è suddiviso in due corpi di fabbrica: il primo – Corpo B - della superficie complessiva di mq. 150,00 circa; il secondo - Corpo C - disposto su due livelli: piano seminterrato: destinato a sala polivalente, servizi di mq. 142,00 circa; piano rialzato, 2 ingressi, n. 5 aule, servizi di mq. 176,00 circa, il tutto confinante in giro con: viabilità pubblica, proprietà residua della Asp 1. La locazione avrà ad oggetto solo ed esclusivamente le richiamate porzioni di fabbricato, meglio individuate nelle planimetrie quivi allegate sotto la lettera A) e B) ed evidenziate con il colore rosso, ivi compreso alcune aree verdi e la zona di ingresso pedonale/carrabile da via A. Moro che rimane di uso comune della locatrice e del conduttore.

Il conduttore, a tale titolo, accetta l'immobile meglio sopra descritto.

L'immobile risulta essere già in possesso di parte conduttrice, in virtù di precedente contratto di comodato gratuito; il conduttore quindi, ha già acquisito il materiale godimento, e assunto tutti i rischi, compresi quelli per eventuali vizi sopravvenuti e per il perimento dei beni, sempreché non dovuti a cause imputabili alla parte locatrice. La parte conduttrice assume, pertanto, a proprio carico ogni e qualsiasi rischio inerente il perimento ed il deterioramento degli immobili, come pure ogni rischio relativo alla responsabilità civile nei confronti di terzi. Gli immobili vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, che il conduttore dichiara di conoscere e ritenere adeguati allo svolgimento delle attività previste.

4) Destinazione della porzione immobiliare – usi consentiti

La porzione immobiliare oggetto del contratto è destinata ad uso diverso da quello abitativo, con destinazione dei locali a scuola e/o laboratorio didattico. Il conduttore dichiara di possedere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'espletamento della propria attività, manlevando la locatrice da ogni responsabilità ed onere al riguardo. Il conduttore si obbliga a non modificare tale destinazione.

Sottoscrivendo il presente contratto il conduttore si impegna a non destinare l'immobile oggetto del contratto ad usi diversi da quelli stabiliti, se non dietro esplicito consenso della locatrice. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

5) Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di anni uno, come richiesto dal comune di Mosciano con nota prot. n. 2640 del 16.12.2021, a decorrere dalla data di stipula, e sarà rinnovabile eventualmente di pari periodo. E' escluso il rinnovo tacito, salvo disdetta espressa da parte del conduttore da comunicarsi almeno tre mesi prima della naturale scadenza a mezzo lettera raccomandata A.R./Pec al seguente indirizzo di posta elettronica: asp1teramo@pec.it. La Asp 1 si riserva, altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto per motivi di interesse pubblico o per inderogabili necessità di disporre dell'immobile, con preavviso, mediante Raccomandata A.R. o PEC al seguente indirizzo di posta elettronica comune.mosciano.te@legalmail.it da inviarsi almeno tre mesi prima rispetto alla data in cui il recesso sarà operativo, senza che il Conduttore abbia diritto ad indennità o risarcimenti. La locatrice potrà altresì richiedere la restituzione della porzione immobiliare locata in caso di inadempimento del Conduttore agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto. Il Comune non avrà in nessun caso diritto a indennità di avviamento.

6) Canone di locazione

Il canone annuo di locazione è stabilito in **Euro 1.105,00 (€ 1300,00 decurtati del 15%, ex Legge n° 135/2012 e ss.mm. e ii.)**, da pagarsi in rate trimestrali anticipate di Euro 3.315,00 (tremilatrecentoquindici/00) a partire dal mese di _____2022. Il conduttore si impegna a versare detti canoni mediante bonifico bancario tramite il seguente IBAN: IT74R0542404297000050010142, intestato a: ASP N. 1 Teramo, entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni trimestre.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, costituirà in mora il conduttore senza necessità di richiesta scritta con l'obbligo di corrispondere gli interessi al tasso legale corrente. In caso di mancato pagamento del canone o degli oneri accessori per importi pari almeno a quello di due mensilità del canone, la locatrice avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per inadempimento del conduttore, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto comporterà l'obbligo per il conduttore di lasciare gli spazi oggetto della presente locazione liberi da persone e cose entro il termine di trenta giorni.

7) Aggiornamento periodico del canone di locazione

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 135/2012 e ss.mm. e ii., il canone di locazione passivo dovuto dalla conduttrice non sarà adeguato alla variazione degli indici ISTAT.

8) Riparazioni ed interventi di ordinaria manutenzione e straordinaria.

E' onere del conduttore, che si assume le relative spese, provvedere ad effettuare ogni tipo di riparazione rientrante nell'ordinaria amministrazione, cioè quelle – a titolo esemplificativo e non esaustivo - relative agli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purchè dovute ad ordinaria usura e non a difetti di costruzione e resisi necessari per la salvaguardia dell'immobile e per consentirne la piena possibilità di utilizzo. Sarà onere del conduttore assicurare la piena funzionalità e condizione di sicurezza del cancello di ingresso, che dovrà essere ripristinato all'avvio del contratto, nonché la manutenzione di tutta l'area esterna (taglio erba-siepe, alberi ecc) di pertinenza esclusiva per come evidenziata nella

planimetria allegata nonché di uso comune con la locatrice ed utilizzata per accedere ai locali concessi in locazione.

Ai sensi dell'articolo 1592 del Codice Civile, il conduttore non ha diritto a indennità o rimborsi per i miglioramenti apportati all'immobile preso in locazione (vedi anche nel prosieguo), salvo che vi sia stato il consenso del locatore; laddove invece il consenso ci sia stato, il locatore sarà tenuto a pagare al conduttore un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa fatta dal conduttore ed il valore del risultato utile al tempo della riconsegna dei locali. In ogni caso, anche qualora il conduttore non avesse diritto a indennità o rimborsi, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti (danni) che si sono verificati nei locali senza colpa grave del conduttore, cui faranno comunque carico l'onere della richiesta e dell'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza, necessarie al fine dello svolgimento delle attività previste.

Sono pure a carico della parte conduttrice le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1004 c.c.).

In caso di inadempimento la locatrice potrà provvedere alle suddette riparazioni e sostituzioni a spese del conduttore, che sarà tenuto al tempestivo rimborso delle stesse.

La parti, di comune accordo, stabiliscono e specificano che il conduttore potrà essere autorizzato dalla locatrice ad eseguire direttamente anche i lavori di manutenzione straordinaria, di competenza del locatore, sulle parti oggetto del presente contratto, qualora il locatore non sia disponibile o sia impossibilitato ad eseguirle. I lavori da eseguire dovranno essere preventivamente e comunque autorizzati dall'ASP e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia di Beni Artistici e Architettonici essendo il bene vincolato in tal senso. Il conduttore dovrà espressamente approvarne l'esecuzione ed il costo, a mezzo specifica scrittura privata sottoscritta tra le parti, da ritenere valida ad ogni effetto di legge. Tali eventuali spese saranno compensate con i canoni di locazione dovuti ovvero compensati ai sensi dell'art. 1592 del Codice Civile.

9) Sublocazione dei locali oggetto del contratto

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 392/1978, è fatto espresso divieto al Conduttore di cedere il presente contratto o di sublocare o attribuire in comodato, in tutto o in parte, la porzione immobiliare oggetto di locazione, con l'esclusione dei rapporti in essere con l'Unione dei Comuni, titolare della funzione relativa ai servizi sociali ivi in esercizio. In caso di violazione, il

Locatore avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per inadempimento del conduttore, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

10) Divieto di migliorie e addizioni senza il consenso del locatrice

Il conduttore, come in precedenza evidenziato, si impegna a non apportare migliorie né ad intraprendere alcun lavoro edilizio idoneo a modificare seppur in parte le condizioni originali dell'immobile locato. Eventuali interventi da intraprendere per necessità o per convenienza devono essere comunicati alla locatrice con congruo preavviso e a mezzo raccomandata a.r. /PEC. All'indirizzo asp1teramo@pec.it . Essi potranno essere effettuati soltanto su espresso consenso della locatrice, che sia in caso di concessione che di diniego di autorizzazione, dovrà inviare a sua volta PEC all'indirizzo comune.mosciano.te@legalmail.it in risposta al conduttore entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'eventuale autorizzazione sarà subordinata all'ottenimento da parte del conduttore di tutti i necessari permessi.

11) Recesso del conduttore e clausola risolutiva espressa

Il conduttore ha facoltà di recesso previa comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. e/o Pec all'indirizzo-----da inviarsi almeno tre mesi prima della naturale scadenza. In casi di recesso anticipato per giusta causa, si precisa qui come la stessa, ai sensi dell'articolo 27 legge 392/1978, debba essere esplicitamente adottata dal conduttore. Nel caso si verificasse una delle ipotesi sopra esposte non sarà dovuta dalla locatrice alcuna indennità di avviamento.

12) Ritardata restituzione della cosa locata.

In caso di ritardo nella restituzione della porzione immobiliare locata il conduttore sarà tenuto a corrispondere alla locatrice un'indennità di occupazione pari al canone di locazione dovuto alla data di cessazione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

13) Deposito cauzionale

All'atto di sottoscrizione del presente contratto ed a garanzia di tutte le obbligazioni che assume con lo stesso, il conduttore versa - a mezzo bonifico bancario sul conto di Tesoreria dell'ASP 1 Teramo IBAN:IT74R0542404297000050010142- la somma di euro 3.315,00, pari al canone dovuto per un trimestre, a titolo di deposito cauzionale. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato della porzione immobiliare locata e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale e non potrà mai essere imputata in conto canoni.

14) Stato dell'immobile, esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali

La porzione immobiliare oggetto del presente contratto è concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; stato che il conduttore dichiara espressamente di conoscere e ritenere adeguati allo svolgimento delle attività previste. La locatrice dichiara che l'immobile possiede le seguenti certificazioni , che consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto al conduttore:

- Agibilità, con specifico riferimento alla destinazione dei locali oggetto del presente contratto;
- Attestato di prestazione energetica dell'immobile ai sensi della legge 90/2013;
- Conformità dei locali alla normativa vigente in materia di tutela e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Impianti elettrici e tecnologici rispondenti alle norme vigenti in materia;
- Dichiarazione di assenza di amianto ai sensi della legge 257/92;
- Indicazione del Responsabile dell'impianto, se esistente all'atto della sottoscrizione del presente contratto, o del Terzo Responsabile degli impianti termici

Il conduttore riconosce idonea all'uso convenuto, la suddetta porzione immobiliare e ne è costituito custode, con l'obbligo di mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarla alla locatrice, al termine della locazione, libera e sgombra da persone e cose e nello stesso stato in cui l'ha ricevuta. Il conduttore dovrà tempestivamente comunicare alla locatrice qualunque evento che abbia arrecato danno.

Il conduttore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere lo stato dei locali e degli impianti, e di accettarli nello stato in cui si trovano, funzionanti a norma e non abbisognavoli di manutenzione straordinaria, salvo presenza di vizi occulti ex art. 132 del D.lgs. n. 206/2005. Sottoscrivendo il presente contratto, il conduttore esonera la locatrice da qualsiasi responsabilità in merito, a meno di quanto riportato nel periodo precedente. Lo stesso conduttore avrà facoltà di nominare, eventualmente e a proprie spese, un **terzo responsabile**, del funzionamento di tutti gli eventuali impianti.

La locatrice potrà, previo preavviso, ispezionare o far ispezionare da suoi incaricati l'immobile oggetto del presente contratto per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del conduttore. Lo stesso si impegna altresì a concedere l'accesso ai locali da parte di potenziali conduttori.

15) Impianto di riscaldamento

La manutenzione ordinaria dell'impianto è a carico del conduttore, che ne sosterrà i relativi costi. La manutenzione straordinaria dell'impianto è a cura della Asp 1. La conduttrice dichiara che, allo stato attuale, gli impianti risultano perfettamente funzionanti e non necessitano di interventi straordinari (salva l'applicazione dell'art. 132 del Dlgs n° 206/2005. I costi di fornitura del riscaldamento sostenuti dal conduttore sono a carico del conduttore.

La conduttrice dichiara di avere ricevuto dalla locatrice la documentazione in suo possesso relativa all'uso degli immobili e degli impianti di dotazione, quale prevista dalla vigente normativa (compreso il libretto di impianto). Con la sottoscrizione del presente atto la parte conduttrice subentra, per tutta la durata del godimento, alla parte concedente nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione posti al servizio degli immobili, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia, con facoltà di nominare, eventualmente e a proprie spese, un **terzo responsabile** del funzionamento di tutti gli eventuali impianti

16) Spese di registrazione del contratto

Il Contratto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata. La registrazione avverrà in misura fissa, in base alle disposizioni vigenti, essendo tutti i corrispettivi soggetti ad IVA. Le spese relative al conseguente perfezionamento del presente contratto (imposta di bollo, oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi) sono suddivise tra le parti nella misura del 50% e sarà eseguita a cura del Comune di Mosciano Sant'Angelo.

17) Modifiche alla clausole contrattuali

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine le clausole contrattuali redatte per iscritto.

18) Esonero di responsabilità e Assicurazione.

Il conduttore si obbliga ad usare il bene in modo da non arrecare danno ad altri e a tenere comunque indenne la locatrice da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per morte, lesioni e/o danni a persone e/o cose cagionati in occasione dell'utilizzo della cosa locata e delle

operazioni di manutenzione a suo carico, senza poter vantare nei confronti della locatrice alcun diritto di rivalsa, di risarcimento o di rimborso.

Il conduttore, a copertura dei danni arrecati alle porzioni immobiliari locate e ad ogni altro bene di proprietà della locatrice, nonché di eventuali danni arrecati a terzi comunque verificatisi, consegna - contestualmente alla stipula del presente contratto - alla locatrice copia delle polizze assicurative (RC-incendio) n. _____ del _____, con vincolo a favore dell'ASP n. 1 Teramo, stipulate a proprie spese con la Compagnia assicuratrice

Polizze che si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata della locazione e comunque sino all'effettiva riconsegna dei locali, impegnandosi a consegnare in futuro alla locatrice copia di tutte le quietanze annuali attestanti l'avvenuto pagamento del premio ed esonerando espressamente l'ASP n. 1 Teramo da ogni responsabilità al riguardo.

Tali polizze contengono la clausola in forza della quale l'Assicuratore si impegna a non esercitare nei confronti del proprietario dell'immobile la "rivalsa" prevista a favore dello stesso dall'art.1916 codice civile

La locatrice sarà altresì esonerata da responsabilità in caso di interruzione di servizi e utenze per cause a lui non imputabili.

19) Prescrizioni e condizioni dettate dall'Ente proprietario preposte alla tutela del bene

Il conduttore s'impegna nell'uso del bene ad osservare le seguenti prescrizioni:

- vigilare su eventuali accessi non consentiti diversi dall'utenza dell'attività esercitata;
- provvedere alla chiusura del cancello, qualora all'interno del complesso immobiliare non siano presenti persone autorizzate dall'ASP;
- vigilare sugli utenti del servizio.

Le predette condizioni costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 cc, il cui inadempimento comporta la risoluzione del contratto.

20) Oneri accessori

Sono interamente a carico del conduttore, oltre agli oneri di locazione, gli oneri accessori di cui alla L. 27.07.1978 n. 392.

21) Clausola risolutiva espressa.

Le parti convengono espressamente che la locatrice avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento degli obblighi assunti dal

Conduttore di cui agli artt.3,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19 20, 21 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

22) Elezione di domicilio per comunicazioni

Per ogni comunicazione o finalità inerenti il presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente:

La locatrice, presso la sede legale in Via F. Crispi n. 245 -Teramo ;

Ogni comunicazione inerente il contratto dovrà essere inviata al seguente indirizzo Pec: asp1teramo@pec.it

Il conduttore presso la sua sede legale sita in Piazza IV Novembre – Mosciano Sant’Angelo.

Ogni comunicazione inerente il contratto dovrà essere inviata al seguente indirizzo Pec: comune.mosciano.te@legalmail.it

23) Foro competente

Ai sensi dell'articolo 447bis del codice di procedura civile, qualsiasi controversia sorta tra le parti è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Teramo.

24) Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti richiamano la vigente legislazione in materia di locazione e gli usi locali non incompatibili con essa.

25) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss. mm e ii.. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali, in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Mosciano Sant’Angelo, li _____

Asp 1 Teramo

(Il Commissario Straordinario Roberto Canzio)

Comune di Mosciano Sant’Angelo

(Il Sindaco-----)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente e singolarmente le seguenti clausole avendole lette, rilette ed accettate:

Art. 1 - Art. 2 – Art. 3 – Art. 4 – Art. 5 –Art. 6 – Art. 7- Art. -8 Art. 9 – Art. 10 – Art. 11 Art.

**12 Art. 13 Art. 14. Art. 15 Art. 16.Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art.21 Art.22 Art. 23 Art.
24 Art. 25 Art. 25.**

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Mosciano Sant'Angelo, Li_____

Asp 1 Teramo

(Il Commissario Straordinario Roberto Canzio)

Comune di Mosciano Sant'Angelo

(Il Sindaco-----)